



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23/04/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 1 aprile 2015, n. 120

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980" Autorità procedente: Comune di Carpino.

L'anno 2015, addì 01 del mese di Aprile., presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

Il Dirigente dell'Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per

l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS all'ing. Antonello Antonicelli;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

#### PREMESSO CHE:

il Comune di Carpino, in data 17/02/2015, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (info@pec.comunecarpino.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano urbanistico comunale denominato "Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980":

- Determina n. 30 del 10/02/2015, a firma del Geom. Giuseppe Di Blasio, responsabile del III settore urbanistica del Comune di Carpino, con cui, in riferimento al summenzionato Piano, si attesta la sussistenza della condizione di esclusione dalle procedure VAS ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del regolamento regionale n.18/2013;
- Atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico verbale di Deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 04/03/2014 su proposta di deliberazione a firma del responsabile del III settore urbanistica del comune di Carpino, Geom. Giuseppe Di Blasio;
- Elaborati di piano di seguito elencati:
  - Relazione tecnica
  - Tav. 01 - Stralcio P.d. F.;
  - Tav. 02 - Stralcio P.d.F. con inserimento C.E. 163/88;
  - Tav. 03 - Stralcio P.R.G. con zonizzazione;
  - Tav. 04 - Stralcio P.R.G. con inserimento C.E. 163/88;
  - Tav. 05 - Stralcio P.R.G. con variazione.

nell'ambito della predetta procedura telematica di registrazione il Comune di Carpino provvedeva a selezionare nella lettera a) punto i) dell'art. 7, comma 2 la specifica disposizione di esclusione dalla procedura di VAS prevista dal regolamento regionale n.18/2013;

in data 17/02/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia:

- provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo

<http://ambiente.regione.puglia.it>);

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO\_089/2225 del 17/02/2015, con cui si comunicava al Comune di Carpino la presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;

in data 26/02/2015 la Regione Puglia - Servizio Ecologia con nota prot. AOO\_089/2846, trasmessa a mezzo PEC, comunicava, tra gli altri, al Comune di Carpino l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014.

la predetta nota prot. AOO\_089 /26/02/2015/0002846 veniva trasmessa, con lo stesso mezzo, anche ai Servizi regionali "Urbanistica" e "Assetto del Territorio" in attuazione della succitata Determinazione Dirigenziale n. 12/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Carpino;

- l'Autorità competente in sede regionale è il Servizio Ecologia - Ufficio "VAS" della Regione Puglia;

PRESO ATTO di quanto attestato dall'autorità procedente con la richiamata Determina n. 30 del 10/02/2015 del responsabile del III settore urbanistica del Comune di Carpino, in cui si riporta:

- il Comune di Carpino è dotato di PRG, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 44 del 11.02.2003, pubblicata sul BURP n. 20 del 20.02.2003 a seguito di delibera del commissario ad acta n. 2 del 16.06.1994 e delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 17.12.2000;

- in data 28.09.1987, con Concessione Edilizia n. 163 e successiva variante n. 49 del 23.03.1988, è stata autorizzata la realizzazione di un fabbricato residenziale, nel rispetto dell'allora vigente Programma di fabbricazione [...]

- preso atto che dalla tav. n. 3 allegata al PRG si evince che il fabbricato e la relativa area di pertinenza di cui al punto 2) precedente non è stato riportato come territorio costruito per mero errore cartografico di riporto, per cui l'area de quo viene destinata a parcheggio pubblico:

- considerato altresì che dalla suddetta tavola si evince che anche via Michelangelo è stata individuata zona B3, per mero errore cartografico;

- dato atto che appare necessario disciplinare l'area in oggetto mediante l'inserimento del fabbricato de quo negli elaborati del PRG vigente, con la finalità di correggere il mero errore cartografico di riporto e di armonizzare l'intera area circostante, atteso che l'area di pertinenza del fabbricato risulta compromessa e non più utilizzabile a parcheggio pubblico;

- considerato che:

- la variante puntuale al PRG non ha ricadute negative sullo strumento urbanistico;

- la variazione urbanistica di ritipizzazione della zona B3 non riguarda opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o valutazione d'incidenza (VI ex art. 5 DPR 357/97);

- il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14.12.2012, n. 44, in ambito di Valutazione Ambientale Strategica" al comma 2 lett. A dell'art. 7 prevede l'esclusione della stessa, in quanto, nella fattispecie, trattasi di variante che riguarda piccole aree a livello locale senza alterazioni di superfici e volumi;

- la variazione urbanistica non interessa aree soggette a dissesti o pericolosità ai sensi del vigente Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia;

- [...] determina, in qualità di Autorità Competente, di escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. A) del Regolamento Regione Puglia n. 18 del 19.10.2013, in attuazione alla legge regionale n. 44 del 14.12.2012 la variante urbanistica per ritipizzare la zona B3 lungo via Michelangelo.

EVIDENZIATO, inoltre, che all'atto della registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del R.R. 18/2013, il Comune di Carpino, in data 17/02/2015, ha selezionato quale specifica disposizione di esclusione il punto i) dell'art. 7.2.a, sebbene l'attestazione della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure VAS sia stata redatta senza specificare tale punto ma facendo generico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettera a);

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al citato punto i) dell' articolo 7, comma 2, lettera a) del Regolamento regionale in parola per il piano urbanistico comunale denominato "Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980", sulla base delle risultanze istruttorie di seguito riportate:

Ai sensi del citato R.R. 18/2013, art. 7, comma 2, lettera a), punto i) sono esclusi dalla procedura di VAS:

- a) modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:
  - I. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici

In particolare, l'Ufficio ha proceduto a verificare:

- l'effettiva esistenza dell'edificio, oggetto della concessione edilizia n. 163 del 28.09.1987, e della via Michelangelo;
- la natura di strada comunale di via Michelangelo alla data del 1991 (attestata dalla Deliberazione di Giunta Municipale n. 643 del 04/12/1991 avente per oggetto "13° Censimento della Popolazione - Nuovo stradario e numerazione civica - Approvazione ed integrazione strade", già agli atti degli uffici regionali).

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) punto i) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato "Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980", demandando all'amministrazione comunale di Carpino, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- è, in ogni caso, subordinato alla legittimità degli atti e delle procedure amministrative espletate dall'amministrazione procedente, nonché al rispetto della normativa vigente in materia di governo e uso del territorio, ivi incluso il rispetto degli standard urbanistici;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

## Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

## DETERMINA

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 2, lettera a) punto i), del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano urbanistico comunale denominato “Variante puntuale al PRG ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980”

di demandare al Comune di Carpino, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio “VAS” all' Autorità procedente - Comune di Carpino;

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica” e “Assetto del Territorio”;
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione “VAS-Servizi online”), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente dell'Ufficio VAS  
Ing. Antonello Antonicelli

---